

# COLLEGIO PROFESSIONALE PERITI INDUSTRIALI DI ROMA E PROVINCIA

ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 24-6-1923 N. 1395

Prot. n. 360

Roma, 20 novembre 2013

[eugenio.primerano@pec.perind.it](mailto:eugenio.primerano@pec.perind.it)

PRIMERANO EUGENIO  
Viale Ettore Franceschini, n° 109  
00155 Roma

[paolo.salvoni@pec.perind.it](mailto:paolo.salvoni@pec.perind.it)

SALVONI PAOLO  
Via Valle Schioia, n° 257  
00042 Anzio (RM)

[giuseppe.turrisi@pec.perind.it](mailto:giuseppe.turrisi@pec.perind.it)

TURRISI GIUSEPPE  
Via Capua, n° 50  
00177 Roma

[commissione.accesso@mailbox.governo.it](mailto:commissione.accesso@mailbox.governo.it)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI  
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  
c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Via della Mercede, n° 9  
00187 Roma

**Oggetto:** Diniego di accesso agli atti di cui alla Decisione adottata nella seduta del 03/10/2013 15.

Con la presente comunicazione, ai sensi della legge 241 del 1990, questo Collegio Professionale Periti Industriali di Roma e Provincia, nella persona del Presidente, Giuseppe Guerriero, che sottoscrive in calce il presente atto,

## **CONFERMA IL DINIEGO**

di accesso agli atti, richiesto dai Signori Eugenio Primerano, Paolo Salvoni e Giuseppe Turrisi, pur essendo stata accolta favorevolmente dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (istituita ai sensi dell'art. 27 della legge 241/1990), in data 3 ottobre 2013, l'istanza di accesso avanzata dai sopraindicati soggetti, come da Decisione trasmessa a questo Collegio con lettera del 22/10/2013 – DICA 0021771 P-4.8.1.8.3, spedita in data 24/10/2013, pervenuta ed acquisita il 25/10/2013 con numero di protocollo 319.

Il presente **diniego viene ribadito** per le *seguenti motivazioni di fatto e di diritto*:

1 - Rispetto all'arco temporale in cui è stata avanzata l'istanza di accesso presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ad una serie di atti del Consiglio e del Collegio da parte dei soggetti interessati, si sono venuti a verificare dei nuovi fatti culminati nell'avvio di procedure di rilevanza penale a carico di una parte dei soggetti ricorrenti.

Dal momento che gli atti oggetto di richiesta di accesso dovranno essere messi a disposizione dell'Autorità inquirente, per l'esame approfondito dei fatti configuranti le eventuali fattispecie di reato ascritte nei confronti degli interessati, questo Collegio si trova nella posizione di dover prestare massima collaborazione verso l'Autorità giudiziaria fornendo ad essa, in via prioritaria e preliminare, tale documentazione per tutte le necessarie ed eventuali attività di riscontro ed accertamento nei riguardi dei soggetti oggetto di indagine.

Alla luce di tale premessa, la documentazione richiesta non può essere disponibile stante l'intervento dell'Autorità Giudiziaria Penale di Roma richiesto dal Collegio.

Inoltre, si evidenzia che:

a) nel periodo in cui la Commissione per l'accesso, era stata investita dell'istanza di accesso da parte dei soggetti interessati, pur non essendo stato all'epoca ancora richiesto l'intervento dell'Autorità Giudiziaria Penale di cui sopra, il Collegio aveva già evidenziato in maniera chiara ed inequivocabile nella propria memoria difensiva, depositata presso gli uffici della Commissione stessa, che le richieste avanzate dai ricorrenti erano del tutto generiche, irrituali e in difetto di assoluto interesse ad agire, evidenziando (con dettagliata documentazione depositata) un chiaro *fumus persecutionis* ed un comportamento censurabile volto a turbare la vita e l'attività del Collegio stesso.

Nei fatti, tutte le azioni perpetrate nell'ultimo periodo, da parte dei soggetti ricorrenti, sono state volte esclusivamente a gettare discredito nei confronti dell'attività del Collegio, che ha ritenuto, quindi, di agire senza indugio, sottoponendo le loro condotte, per quanto di eventuale rilevanza penale, alla valutazione della Autorità Giudiziaria.

b) la stessa Commissione per l'accesso, pur legittimata a svolgere le proprie funzioni, si trova, a tutt'oggi in regime di *prorogatio* (ai sensi dell'art. 47-*bis* del D.L. 21/6/2013 n. 69), essendo decaduta – ai sensi dell'articolo 27, comma 3, legge 241/1990 – in concomitanza del termine della XVI Legislatura; dal momento che non è stato ancora emanato l'apposito decreto per la costituzione della nuova Commissione per l'accesso, quella che sta espletando attualmente tale attività, lo sta facendo in assenza di *plenum* dato che non sono stati ancora designati, ai sensi del comma 2 dell'art. 27 della L. 241/1990, alcuni componenti della stessa (come ad esempio i commissari di nomina parlamentare). Tali circostanze fanno ritenere che le motivazioni e le ragioni avanzate dal Collegio, nella propria memoria difensiva - e supportate da esaustiva documentazione depositata - non siano state oggetto di una approfondita e completa analisi da parte della Commissione stessa.

2 - Si ribadisce la presunzione di conoscenza degli atti amministrativi di cui si richiede l'accesso, da parte del ricorrente Primerano, visto che lo stesso ha contribuito fattivamente all'attività deliberativa del Collegio, quale attuale consigliere e componente da quattordici anni (14) dell'organo Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali, al quale è stata rivolta la richiesta di accesso;

3 - Si evidenzia come l'istanza di accesso sia irrituale e oltremodo generica, in quanto si richiede di visionare 10 anni di attività del Collegio a 360 gradi, dando l'impressione di non avere idea di cosa si voglia cercare e/o trovare, facendo sembrare la richiesta dei ricorrenti più un'attività pretestuosa di carattere ispettivo (non demandabile a privati o a presunti e irrituali Comitati per la trasparenza dietro cui si celano sempre le reiterate attività turbative dei ricorrenti stessi);

4 - Si conferma la convinzione circa il difetto assoluto di interesse ad agire in quanto, per i fatti segnalati, non si ravvisa un *interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto accesso* (art. 22 L. 241/1990);

5 - Per tutto quanto sopra esposto e per quanto sarà oggetto di valutazione nelle opportune competenti sedi giurisdizionali, stante il comportamento dei soggetti in questione, di cui è ravvisabile un atteggiamento estremamente censurabile volto alla sola turbativa delle attività del Collegio, si ravvisa l'applicazione di quanto disposto all'art. 24, comma 3 della L. 241 del 1990 che dispone l'esclusione del diritto di accesso nel caso in cui le *“istanze di accesso siano preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”*.

PQM

Questo Collegio ribadisce le proprie ragioni in merito alla non accoglibilità dell'istanza di accesso agli atti richiesto dai Sigg. Eugenio Primerano, Paolo Salvoni e Giuseppe Turrisi, pur in presenza di un parere non ostativo, espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in data 3 ottobre 2013.



Il Presidente  
Dott. Per. Ind. Giuseppe Guerriero  
*Giuseppe Guerriero*